



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA

(Provincia di Catanzaro)

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TRANSAZIONE DEI SINISTRI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/05/2016

ESECUTIVO DAL 01.06.2017

INDICE

	<i>Pag.</i>
ART. 1 OGGETTO DELLE TRANSAZIONI	3
Art. 2 ORGANO COMPETENTE	“
Art. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI	“
Art. 4 CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI	“
Art. 5 MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI	4
Art. 6 DEFINIZIONE TRANSATTIVA IN CORSO DI GIUDIZIO	“
Art. 7 NORME FINALI	“

ART. 1 OGGETTO DELLE TRANSAZIONI

Ai sensi del presente Regolamento possono essere definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali, sulla base del criterio della quasi certa soccombenza e della conseguente condanna dell'Amministrazione Comunale al pagamento delle spese di giudizio.

Possono, altresì, essere definite transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, qualificabili come lesioni personali di entità contenuta o comunque non comportanti invalidità di alcun tipo.

Art. 2 ORGANO COMPETENTE

Spetta alla Giunta Comunale autorizzare il responsabile del settore interessato a procedere alla transazione di vertenze, sia giudiziali che stragiudiziali, concernenti esclusivamente danni alle autovetture, autocarri, motocicli o altra tipologia di veicoli a motore e non, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali.

Spetta, altresì, alla Giunta Comunale autorizzare il responsabile del settore interessato a definire transattivamente le vertenze aventi ad oggetto danni arrecati a persone, causati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali, qualificabili come lesioni personali, di entità contenuta o comunque non comportanti invalidità di alcun tipo, in particolare se grave e/o permanente.

Art. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

Non verranno prese in considerazione, ai fini di una composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

- a) I sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
- b) I sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o Codice Civile;
- c) I sinistri verificatisi in occasione di manifestazione, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti, in cui si costituisca un assembramento di persone;
- d) I sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e, comunque, non costituenti insidia - trabocchetto o in cantieri di lavori affidati a ditte esterne;
- e) I sinistri denunciati all'Ente oltre il termine di centoventi giorni dall'evento, al fine di consentire ogni opportuna e necessaria verifica degli uffici preposti.

Art. 4 CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEI SINISTRI

1. Possono essere definiti transattivamente, con le parti o con i legali che le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) la responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitabile all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che a diverso titolo abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
 - b) il sinistro deve essere accertato dal personale del locale Comando di Polizia Municipale o dai Carabinieri o dalla Polizia, oppure da almeno tre testimoni mediante deposito di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

- c) la titolarità del diritto al risarcimento deve essere espressamente documentata e provata dal certificato di proprietà, dal libretto di circolazione o da altro documento attestante la proprietà del veicolo coinvolto nel sinistro;
 - d) la somma liquidabile per ciascun sinistro non può superare l'importo massimo di € 1.000,00 inclusi gli oneri accessori (IVA per le fatture relative ai danni subiti, IVA e CPA per la prestazione professionale se vi è l'intervento del legale);
 - e) l'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di fattura quietanzata;
 - f) in merito alla compatibilità dei danni rispetto all'evento ed alla congruità della richiesta di risarcimento danni, dovrà, in ogni caso, essere espresso parere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Alle stesse condizioni di cui al comma precedente, possono formare oggetto di transazione, altresì, i sinistri in cui persone abbiano riportato lievi lesioni personali, senza postumi invalidanti permanenti, documentate da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.
3. Per tutti i sinistri la cui responsabilità oggettiva sia evidentemente riconducibile all'Ente e per i quali il danno valutato sia superiore a quello previsto dal comma 1, lett. d), è fatta salva la possibilità di procedere ugualmente a transazione qualora il responsabile dell'ufficio interessato ravvisi un concreto risparmio economico.

Art. 5 **MODALITÀ DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI**

1. Il Responsabile del servizio interessato, ricevuta la richiesta di risarcimento danni o la comunicazione dell'avvenuto sinistro, la inoltra con immediatezza al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile della Polizia Municipale che dovranno produrre entro sette giorni apposita relazione in merito al sinistro, ciascuno per la propria competenza.
2. La comunicazione dell'avvenuto sinistro e la successiva richiesta di risarcimento deve essere comunicata al Responsabile dell'Area Amministrativa – Servizio Affari Legali -.
3. Verificata la sussistenza dei presupposti per una definizione transattiva ed acquisita la prescritta autorizzazione da parte della Giunta Comunale, il Responsabile del servizio interessato formula proposta transattiva alla parte lesa e la invita alla sottoscrizione del relativo atto.

Art. 6 **DEFINIZIONE TRANSATTIVA IN CORSO DI GIUDIZIO**

Qualora nel corso del giudizio intentato nei confronti del Comune di San Pietro a Maida per il risarcimento dei danni di cui all'art. 1 del presente Regolamento, a seguito dell'espletamento della prova testimoniale, emerga chiaramente la responsabilità di questo Ente nella causazione dell'evento, l'avvocato dell'Ente potrà formulare proposta transattiva all'avvocato di controparte, relazionando al Responsabile del servizio interessato in merito alla sussistenza dei presupposti per la definizione transattiva.

Art. 7 **NORME FINALI**

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della deliberazione di approvazione.

All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.C.T. i sinistri oggetto del presente disciplinare potranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata.